

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.2.2000 l'organizzazione sindacale FIST CISL di Catanzaro ed il signor G S, in proprio e quale coordinatore regionale nonché R.S.U. della FIST CISL, chiedevano che venisse dichiarata l'illegittimità della condotta del Comune di C. laddove ha preteso e pretende di far partecipare il suo sindaco o un suo delegato alla delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 10 CCNL 1998/2001 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, con conferma dell'ordinanza già resa da questo Tribunale in data 26.1.2000.

Esponevano i ricorrenti che ai sensi dell'art. 5 del predetto contratto collettivo ciascun ente debba provvedere a costituire "la delegazione trattante di parte pubblica" abilitata alle trattative inerenti la contrattazione decentrata integrativa; che la Giunta Comunale del comune di C., con atto del 15.7.99, provvedeva ad individuare la sua delegazione trattante di parte pubblica, includendovi il sindaco o un suo delegato, a cui veniva attribuita anche la funzione di Presidente; che tale atto si presenta illegittimo per contrasto sia con le disposizioni del contratto collettivo in oggetto che con la normativa in materia di autonomia locale, laddove si sono nettamente separate le funzioni e responsabilità amministrative da quelle politiche; che la presenza di una parte politica in seno alle trattative - laddove l'art. 10 del contratto collettivo in esame prevede che la delegazione di parte pubblica sia composta esclusivamente da dirigenti o funzionari - condiziona fortemente l'attività stessa e la libertà di espressione dei singoli.

Si costituiva il Comune di C. chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare parte resistente eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda e, nel merito, ribadiva le legittimità del proprio operato, rimandando la norma di cui all'art. 10 del CCNL in oggetto al potere discrezionale di ciascun ente l'individuazione dei dirigenti o dei funzionari che sono chiamati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica.

Con ordinanza del 18.10.2000 gli atti del presente giudizio venivano rimessi all'ARAN, ai sensi dell'art. 68 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993, vertendosi in tema di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalla medesima Agenzia. Trascorso inutilmente il termine ivi previsto e non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte dell' Agenzia, all' odierna udienza la causa viene decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata in sede di ordinanza ex art. 700 cpc emessa in data 26.1.2000, alle cui argomentazioni questo Giudice sostanzialmente si riporta trattandosi di questione di diritto cui la fase di merito poco può aggiungere rispetto alla già esperita fase cautelare.

Preliminarmente si osserva che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di C. atteso che trattasi di controversia concernente le procedure di contrattazione collettiva le quali, ai sensi dell'art. 68, 4° comma, del Dec. Legisl. n. 29/93, sono state attribuite alla competenza di questo Giudice con norma di carattere speciale.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

L'art. 10 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1998/2000 prevede, infatti, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, che le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative siano composte da dirigenti - o, nel caso di enti privi di dirigenza, da funzionari -. Il testo della norma contrattuale individua, quindi, con l'uso di tali locuzioni, specifiche qualifiche proprie del personale amministrativo delle regioni o degli enti locali cui non possono ricomprendersi il sindaco (o suoi delegati), facendo gli stessi parte della compagine politica dell'ente e non di quella amministrativa.

Trattasi di disposizione che non può essere disattesa da parte dell'Ente resistente considerato che l'art. 45 del Dec. Legisl. 29/93 espressamente prevede che la contrattazione collettiva integrativa si debba svolgere nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure che questi prevedono, statuendo come sanzione la nullità di quanto disposto in contrasto con i contratti collettivi nazionali. La previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata dal CCNL in esame si pone, quindi, come inderogabile e il successivo contratto collettivo decentrato integrativo stipulato da soggetti non legittimati si porrebbe come invalido, potendo essere disapplicato, sempre ai sensi dell'art. 45 del D. Legislativo 29/93.

Infondato è, quindi, quanto sostenuto dal Comune di C. in comparsa di risposta, non potendo nella dizione "dirigenti" e "funzionari" farsi rientrare gli organi politici degli enti locali (sindaco ed amministratori). La volontà del legislatore di escludere tali soggetti dalle delegazioni trattanti di parte pubblica emerge in maniera chiara dal confronto tra il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 45 sopracitato, essendo stata la disposizione che prevedeva che la delegazione di parte pubblica in sede decentrata fosse presieduta dal titolare del potere di rappresentanza della singola amministrazione o da un suo delegato abrogata e sostituita dal nuovo testo dell'art. 45 (art. 1 Decreto Legislativo n. 396/97).

A ciò si aggiunga che prevedere la partecipazione di organi politici nell'ambito della delegazione trattante provocherebbe una commistione di ruoli che sono stati invece chiaramente definiti dalla norma contrattuale in oggetto la quale ha previsto che sia l'organo di governo dell'ente ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto (art. 5, comma 3, del CCNL in oggetto). Tale autorizzazione presuppone, infatti, una alternatività di soggetti che non possono contemporaneamente partecipare al negoziato e, successivamente, autorizzare la sottoscrizione del relativo testo, venendo in tal modo gli organi politici ad espropriare gli organi amministrativi e tecnici delle competenze loro specificatamente assegnate.

Ciò premesso, avendo il Comune di C., con la delibera 135/99, previsto quale componente nonché Presidente della delegazione trattante di parte pubblica il Sindaco o un suo delegato, deve dichiararsi l'illegittimità di tale operato che porterebbe, comunque, alla stipula di un contratto in contrasto con la normativa vigente e, quindi, passibile di disapplicazione. Deve, conseguentemente, dichiararsi che nessun membro diverso da dirigenti o funzionari comunali ha titolo per partecipare alla delegazione trattante di parte pubblica.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Dichiarare l'illegittimità della condotta del Comune di C. laddove pretende di far partecipare il suo Sindaco o un suo delegato alla delegazione trattante di parte pubblica di cui all' art. 10 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1998/2001;
- Dichiarare che nessun membro diverso da dirigenti o funzionari comunali ha titolo per partecipare alla suddetta delegazione trattante;
- Conferma l'ordinanza resa da questo Tribunale il 26.1.2000;
- Condanna il comune di C. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessive £. 2.000.000 di cui £. 900.000 per diritti, quanto alla fase cautelare, e in complessive £ 1.500.000 di cui £ 800.000 per diritti, quanto alla fase di merito.

Lamezia Terme, li 24.5.2001

Il Giudice
Dr.ssa Maria Vittoria Valente